



Università degli Studi di Messina  
Prot. n. 47792  
del 22/09/2011  
Tit/Cl. I/1 - Partenza -  
Circolare n° 28/2011

## *Università degli Studi di Messina*

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Responsabili dei Centri autonomi di spesa

Alle Direzioni  
Personale e AA.GG.  
Unime Sport  
Appalti, Servizi e Patrimonio  
Servizi Didattici, ricerca e Alta Formazione  
Bilancio e Finanze

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei  
Centri Autonomi di Spesa

e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

### **LORO SEDI**

Oggetto: Riduzione del 50% delle spese per missione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 – Missioni gravanti su fondi pubblici.

Come già ampiamente evidenziato nelle precedenti circolari in materia, il comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ha introdotto, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione del 50% delle spese per missioni, prevedendo l'esclusione da tale limite di alcune tipologie di missione, tra cui quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari.

Il comma 12 è stato successivamente modificato dalla legge n. 240/2010, che al comma 15 dell'art. 29 ha escluso dal limite, per le Università, le spese di missione effettuate con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero da soggetti privati. Di conseguenza, per le altre tipologie di missioni, tra cui anche quelle gravanti su fondi pubblici, rimane fermo il principio generale del rispetto del limite del 50% rispetto alla spesa per missioni sostenuta nell'anno 2009, salvo la possibilità, prevista ex lege, in casi eccezionali, di superare il suddetto limite di spesa, "previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente".

In applicazione del superiore disposto normativo, questa D.A., con la circolare n. 13 del 24.05.2011, ha previsto uno specifico iter da seguire per ottenere, in casi eccezionali, l'autorizzazione al superamento del limite di spesa per le missioni. Il suddetto procedimento, tuttavia, si dimostrava *ab initio* complesso e non adatto a risolvere, sul piano operativo, le difficoltà che si incontrano nella realizzazione dei progetti di ricerca.

Infatti, le ipotesi di superamento del limite sarebbero frequenti e non sporadiche ed eccezionali in quanto il finanziamento della maggior parte dei progetti è ripartito per tipologie di spesa e una parte delle risorse sono vincolate allo svolgimento delle missioni.


Pertanto, considerata l'importanza della questione relativa all'applicabilità del limite di spesa alle missioni gravanti su fondi pubblici (non contemplati nel comma 15 dell'art. 29 della legge n. 240/2010) nonché le ripercussioni che da tale limitazione derivano sul regolare svolgimento dell'attività di ricerca dell'Ateneo – più volte lamentate dai Direttori di Dipartimento - questa D.A. ha investito della questione il Collegio dei Revisori dei Conti, proponendo la possibilità che il C.d.A. dell'Ateneo potesse autorizzare, in via preventiva, con una deliberazione di carattere generale, i Consigli di Dipartimento o Centri autonomi a poter disporre, con propria motivata delibera, il superamento del limite del 50% delle spese di missione finanziate dai progetti di ricerca.

Il Collegio dei revisori dei conti, pur sottolineando che il legislatore ha puntualmente individuato le fattispecie esonerate dalla riduzione, non includendovi le missioni gravanti su fondi pubblici e che, pertanto, di fronte ad una modifica normativa (art. 29 comma 15 Legge n. 240/2010) che ha inciso espressamente sulle esclusioni dalla riduzione, non appare consentito attribuire alla stessa altro significato se non quello reso palese dal relativo tenore letterale, ha tuttavia ritenuto opportuno, stante la particolarità della disciplina, consigliare a questa D.A. di sottoporre la delicata questione al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Pertanto, nelle more della suddetta richiesta di parere al MEF, alla luce del superiore orientamento chiaramente manifestato dell'organo di controllo del nostro Ateneo, si comunica che le esclusioni dai limiti di spesa, previsti dal comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e successivamente modificato dal comma 15 dell'art. 29 della L. n. 240/2010, non possono applicarsi alle missioni gravanti su fondi pubblici, che rimangono sottoposte al principio generale del rispetto del limite del 50% rispetto alla spesa per missioni sostenuta nell'anno 2009.

Resta tuttavia inteso che, in caso di nuovi sviluppi normativi e/o giurisprudenziali, verranno diramate le apposite nuove istruzioni in materia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Giuseppe Cardile



IL RETTORE  
Prof. Francesco Tomasello



R.p.a.  
Dott. ssa Nunziata Radesi

